



REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ai sensi dell'art.36 c.2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
c.d. *Codice dei contratti pubblici* e delle Linee Guida ANAC 4/2016 e s.m.i.)



PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione	3
Art. 2 Principi	3
Art. 3 Definizioni	3
Art. 4 Attività negoziale della Camera di Commercio di Bergamo	4
Art. 5 Adempimenti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione	4
Art. 6 Responsabile unico del procedimento	4
Art. 7 Responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore dei lavori.....	5
Art. 8 Valore stimato del contratto	5
PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE	6
Art. 9 Progettazione	
Art. 10 Forniture di importo inferiore a € 5.000	6
Art. 11 Amministrazione diretta	6
Art. 12 Affidamento diretto.....	6
Art. 13 Rotazione degli affidamenti e degli inviti.....	8
Art. 14 Requisiti degli operatori economici	9
Art. 15 Scelta del contraente	10
Art. 16 Garanzie	10
PARTE III - STIPULA DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ	11
Art. 17 Stipula del contratto	11
Art. 18 Contabilità semplificata e verifica di conformità.....	11
Art. 19 Entrata in vigore	12



PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. La Camera di Commercio di Bergamo, ai fini del proprio funzionamento e dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione di servizi, forniture e lavori in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e della normativa di riferimento, nonché delle Linee Guida ANAC n. 4/2016 e s.m.i..
2. Il presente Regolamento disciplina le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori di valore stimato inferiore a € 40.000, ai sensi dell'art. 36, c.2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. La predetta soglia si adegua automaticamente alle modifiche normative, anche temporanee, che dovessero succedersi nel tempo.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 149 della legge 24.12.2012 n. 228 e all'articolo 7 della legge 94/2012 e all'articolo 502 della legge 208/2015.
4. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento vigenti adottati in osservanza della legge n. 190/2012 e s.m.i., nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
5. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dai regolamenti camerali per il funzionamento dei fondi economici. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice.

Art. 2 Principi

1. Le procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture sono espletate nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 30 c.1, 34, 36 e 42 del Codice come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n.4/2016 e s.m.i..
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.
4. Gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice, come meglio specificato all'art.5.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) «Codice dei contratti pubblici» o «Codice» il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) «Camera di Commercio», la Camera di Commercio di Bergamo in qualità di stazione appaltante;
 - c) «L'Ufficio provveditorato» l'ufficio della Camera di Commercio di Bergamo competente ad assicurare l'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento della Camera di Commercio stessa;
 - d) «Uffici» gli uffici della Camera di Commercio di Bergamo che, diversi dall'ufficio provveditorato, richiedono l'acquisto di servizi o forniture;

- e) «RUP», il Responsabile Unico del Procedimento;
- f) «Responsabile dell'esecuzione», il Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del Codice;
- g) «ANAC» l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 213 del Codice dei contratti pubblici;
- h) «MePa di Consip» il mercato elettronico per la pubblica amministrazione;
- i) «ARIA» l'Azienda Regionale per l'innovazione e gli Acquisti S.p.A;
- j) «PTPC» il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Camera di Commercio;
- k) «RPCT» il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Camera di Commercio;
- l) «CIG», il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio;
- m) «DGUE», il Documento di gara unico europeo.

Art. 4 Attività negoziale della Camera di Commercio di Bergamo

1. La Camera di Commercio di Bergamo deve, nelle specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalla norma, approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Aria S.p.A. istituita dalla Regione Lombardia e Consip S.p.A. creata dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.
2. La Camera di Commercio di Bergamo può ricorrere, nelle categorie merceologiche non obbligatorie, alle convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e da Aria S.p.A. ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Art. 5 Adempimenti relativi alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione

1. La Camera di Commercio di Bergamo assicura il rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza provvedendo alla pubblicazione di dati e documenti prescritta dalla normativa e, in particolare, dalle disposizioni del Codice, dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché dalla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 recante "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016" ovvero delle successive delibere riguardanti l'argomento.
2. Il Servizio Risorse Strumentali pubblica e aggiorna i dati di cui al comma 1, secondo le indicazioni e i tempi contenuti nel PTPC della Camera di Commercio di Bergamo, informandone il RPCT e adegua le proprie prassi interne sulla gestione delle procedure di affidamento e il controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici alle indicazioni contenute nel PTPC della Camera di Commercio di Bergamo e dei relativi allegati.

Art. 6 Responsabile unico del procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - ai sensi dell'art. 31, comma 1 del Codice e delle Linee guida ANAC n.3/2017 - e, ove la natura della prestazione o eventuali esigenze organizzative lo richiedano, un responsabile dell'esecuzione del contratto di cui al successivo art. 7 e/o un direttore dei lavori. Il RUP, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri soggetti come previsto dal successivo art. 7.
2. Con riferimento alla tipologia di acquisizione e al valore, il RUP viene individuato, salvo diversa indicazione nella documentazione di procedura:

- Per forniture di importo fino a € 5.000, nel Responsabile dell'Ufficio Provveditorato o, in caso di assenza o impedimento, nel responsabile del Servizio Risorse strumentali;
 - Per forniture di importo superiore a € 5.000 e fino a € 25.000, nel responsabile del Servizio Risorse strumentali o, in caso di assenza o impedimento, nel dirigente titolare di budget;
 - Per forniture di importo superiore a € 25.000 e fino a € 39.999 (o altra soglia come definita dal legislatore): nel dirigente titolare di budget;
 - Per i lavori, nel responsabile del Servizio Risorse strumentali o, in caso di assenza o impedimento, nel dirigente titolare di budget.
3. Il RUP riferisce immediatamente al dirigente competente su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con il dirigente competente poiché in tal caso provvede direttamente.

Art. 7 Responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore dei lavori

1. Di norma, il responsabile dell'esecuzione e il direttore dei lavori coincidono con il soggetto che ha richiesto la fornitura o il lavoro, a meno che la Camera di commercio non determini diversamente. Il nominativo è indicato nella determinazione a contrarre o nell'ordinativo di fornitura.
2. I compiti del responsabile dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori sono disciplinati dal Codice e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49. In generale, operano in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto e direttore dei lavori segnalano tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. In tale ultimo caso, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, il dirigente ha facoltà di disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura mediante scelta del secondo classificato, ovvero di altro contraente attraverso affidamento diretto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

Art. 8 Valore stimato del contratto

1. Ai sensi dell'art. 35 c. 4 del Codice, il valore stimato del contratto viene calcolato e formalizzato negli atti della relativa procedura.
2. Nel valore stimato del contratto non va conteggiata l'IVA, va considerata invece l'eventuale opzione di rinnovo e di proroga.
3. Il valore stimato del contratto può non coincidere con il valore posto a base di gara che rappresenta il riferimento necessario per la quantificazione dell'offerta economica.
4. È vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE

Art. 9 Progettazione

1. Per i lavori, di norma, la progettazione è sviluppata con modalità semplificate nella tipologia e nei contenuti degli elaborati.
2. Per le forniture di beni e servizi, la progettazione è assolta mediante la descrizione dettagliata dell'oggetto, delle caratteristiche e del valore stimato della fornitura all'interno della relativa richiesta effettuata dagli uffici.
3. Nella predisposizione dei capitolati tecnici, l'Ente tiene conto di quanto indicato all'art. 34 del Codice dei contratti relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.

Art. 10 Acquisizione di lavori e forniture

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta
 - b) in affidamento diretto.

Art. 11 Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi effettuati con personale e mezzi dell'amministrazione ovvero con l'impiego di materiali e mezzi di proprietà, in uso, acquisiti o noleggiati.
2. Le forniture e i servizi necessari per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta che rispondano alla esigenza di realizzare piccoli e non programmabili interventi di manutenzione sul patrimonio pubblico esistente possono essere effettuate con modalità semplificate, in esenzione dagli obblighi sia in materia di tracciabilità che di acquisto attraverso il mercato elettronico, a condizione che non configurino veri e propri appalti.
3. I lavori sono individuati a cura del responsabile unico del procedimento.

Art. 12 Affidamento diretto

1. L'Ente può procedere all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. Le forniture e i lavori di importo inferiore a € 5.000, considerato il modico valore, possono essere acquisiti mediante richiesta di offerta senza ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto e negoziazione.
3. Per forniture e lavori di importo superiore a € 5.000 e fino alla soglia di € 39.999 (o altra soglia come definita dal legislatore), al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente articolo 2, le motivazioni della scelta dell'affidatario possono essere soddisfatte come di seguito indicato, fatta salva l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'articolo 1, comma 3:
 - mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico (comma 1, lettera bbbb dell'art. 3 del Codice);
 - mediante indagine informale effettuata consultando prezzi o listini di mercato presenti sulla rete internet o altri canali di informazione nonché un'analisi dei prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
 - mediante listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;

- mediante analisi di offerte precedenti per affidamenti analoghi dell'Ente o analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;
 - eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza.
4. Si ricorre, di norma, alla consultazione di **un unico operatore economico** quando:
- a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale oppure, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all'Amministrazione);
 - b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al prezzo più basso tra le offerte a catalogo;
 - c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico, accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
 - d) esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 2.
5. Al fine di contemperare i principi espressi dal Codice con l'esigenza di non aggravare il procedimento, gli affidamenti di servizi, forniture e lavori, vengono effettuati con la seguente procedura:
- a) fino a un valore stimato di € 5.000: la determinazione a contrarre è sostituita dalla motivata richiesta di acquisto autorizzata dal dirigente di area mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione del ciclo passivo della Camera di Commercio cui fa seguito l'ordinativo di fornitura;
 - b) da un valore stimato di € 5.000,01 fino a € 25.000: la determinazione a contrarre è sostituita da una relazione del responsabile di servizio/ufficio allegata alla richiesta di acquisto autorizzata dal dirigente di area mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione del ciclo passivo della Camera di Commercio, cui fa seguito il provvedimento dirigenziale di affidamento;
 - c) da un valore stimato di € 25.000,01 fino a € 39.999 (o altra soglia come definita dal legislatore): con determinazione a contrarre preceduta da richiesta di acquisto mediante l'utilizzo del sistema informatico di gestione del ciclo passivo, cui fa seguito il provvedimento dirigenziale di affidamento.
6. Qualora, per gli affidamenti rientranti nelle fasce b) e c), si ricorra alla consultazione di un **unico operatore economico**, la determinazione a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, la motivazione della scelta dell'affidatario nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove richiesti e il possesso dei requisiti di carattere generale.

La richiesta di acquisto contiene:

- Il tipo di richiesta: servizio, beni o lavori;
- l'oggetto della fornitura che si intende acquistare;
- la sintetica motivazione dell'acquisizione;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento;
- termini di consegna se beni;
- durata dell'incarico (per fornitura di servizio/lavoro);
- la procedura di affidamento che si intende seguire.

La relazione del responsabile di servizio/ufficio e/o la determinazione a contrarre nonché la determinazione di affidamento contengono:

- la motivazione dell'acquisizione;

- le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato e la durata dell'affidamento e la relativa copertura contabile;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni;
- i criteri per la selezione degli operatori economici ovvero della scelta di un determinato fornitore.

Art. 13 Rotazione degli affidamenti e degli inviti

1. Il principio di rotazione comporta, nel solo caso di procedure che limitano la partecipazione degli operatori in possesso dei requisiti richiesti, il divieto di invito e di affidamento all'operatore uscente e agli operatori invitati e non affidatari dell'appalto immediatamente precedente a quello di cui si tratti, purché entrambi gli affidamenti siano:
 - a) ricompresi nel medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero nello stesso settore di servizi;
 - b) appartengano alla medesima fascia economica di cui al comma 2.
2. La Camera di Commercio individua ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche:

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A	fino a € 5.000	fino a € 20.000
B	> € 5.000 fino a € 20.000	> € 20.000 e < € 40.000
C	> € 20.000 e < € 40.000	

3. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
4. La Camera di Commercio applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul portale <https://www.acquistinretepa.it> o su altri mercati elettronici nel caso in cui le procedure non siano aperte (es. ordine diretto ODA).
5. La Camera di Commercio **può derogare** all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.) sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.8/2017;
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n.8/2017;
 - c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice;
 - d) particolare struttura del mercato e riscontrata effettiva assenza di alternative;
 - e) affidamenti di beni, servizi e di lavori di importo fino a € 5.000, con motivazione sintetica da indicare nella richiesta di offerta.
6. Il riaffidamento o il reinvito al contraente uscente deve tener conto del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei

tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

7. Ai sensi dell'art. 3.6 delle Linee guida ANAC 4/2016 e s.m.i. la Camera di Commercio non applica il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti qualora il nuovo affidamento avvenga tramite procedure aperte al mercato o indagini di mercato, ovvero consultando elenchi di operatori economici senza operare alcuna limitazione in ordine al numero dei partecipanti tra i quali effettuare la selezione all'interno del medesimo settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Art. 14 Requisiti degli operatori economici

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con la Camera di commercio devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria e a tal fine l'Ente acquisisce autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. I requisiti di idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
3. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati dalla Camera di commercio secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4/2016 e s.m.i.
4. I controlli a campione devono essere effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati dal fornitore, mediante autocertificazione.
5. A tal fine l'Ente procede ai controlli secondo i seguenti criteri:

	verifiche precontrattuali (prima dell'affidamento)	verifiche a campione (estrazione trimestrale del 5% degli affidamenti)
Affidamenti fino a € 5.000 (al netto di I.V.A.)	<ul style="list-style-type: none"> - casellario ANAC - DURC 	<ul style="list-style-type: none"> - certificato penale - certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato - agenzia entrate - visura camerale per procedure concorsuali - normativa disabili (no fino a 14 dipendenti) - situazioni di controllo/collegamento
Affidamenti superiori a € 5.000 e fino a € 20.000 (al netto di I.V.A.)	<ul style="list-style-type: none"> - casellario ANAC - DURC - certificato penale - certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato - agenzia entrate - visura camerale per procedure concorsuali 	<ul style="list-style-type: none"> - normativa disabili (no fino a 14 dipendenti) - situazioni di controllo/collegamento

Affidamenti superiori a € 20.000 (al netto di I.V.A.)	<ul style="list-style-type: none">- casellario ANAC- DURC- certificato penale- certificato sanzioni amministrative dipendenti da reato- agenzia entrate- visura camerale per procedure concorsuali- normativa disabili (no fino a 14 dipendenti)- situazioni di controllo/collegamento	
--	--	--

6. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti da sottoporre a verifica a campione farà fede la data della determinazione di affidamento o dell'ordinativo.
7. Non si procederà al controllo per i fornitori affidatari di Convenzioni o altri contratti stipulati da Consip o analoghe centrali di committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.
8. In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica Amministrazione in relazione a specifiche attività (ad esempio ex art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012).

Art. 15 Scelta del contraente

1. Qualora l'Ente opti per il confronto tra più preventivi di spesa, la scelta del contraente avviene di norma adottando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art.95 c. 4 lett. c) del Codice dei contratti pubblici. L'Ente può comunque negoziare il contenuto delle offerte ricevute.
2. L'esame delle offerte e la proposta dell'affidamento sono effettuati dal responsabile unico del procedimento con il supporto dell'Ufficio Provveditorato che redige prospetto comparativo delle offerte ricevute.
3. Non è obbligatoria la verifica dell'anomalia dell'offerta di cui all'articolo 97 del Codice; tuttavia l'Ente può valutare la congruità di ogni offerta che, in base a elementi specifici, appaia anormalmente bassa, chiedendo chiarimenti all'operatore economico.

Art. 16 Garanzie

Di norma non viene chiesta né la garanzia provvisoria né la garanzia definitiva di cui agli artt. 93, comma 1, e 103, comma 11, del Codice.

Qualora non venga chiesta la garanzia definitiva, l'Ente ne dà evidenza negli atti relativi alla procedura e, in sede di affidamento, determina la migliona del prezzo sentito l'affidatario e tenendo conto del valore del contratto, del presumibile margine d'utile e del costo che l'affidatario sosterebbe per l'acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi.

PARTE III - STIPULA DEL CONTRATTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Art. 17 Stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato, previa verifica dei requisiti degli operatori economici di cui all'art. 16 e in relazione alla natura e all'entità delle forniture o dei lavori, in modalità elettronica mediante scambio di lettera di incarico o ordinativo di fornitura anche tramite l'utilizzo delle piattaforme elettroniche.
2. Il contratto o ordinativo di fornitura vengono sottoscritti dal Dirigente titolare del budget.
3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve riportare le clausole, gli impegni e le informazioni previsti per garantire il monitoraggio e la tracciabilità finanziaria, in conformità alla normativa vigente (art. 3, Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.) e alle disposizioni ANAC.

Il contratto deve, altresì, contenere:

- a) il DUVRI, fatti salvi i casi di esenzione o di oggettiva assenza di rischi interferenziali;
- b) la facoltà di risolvere lo stesso da parte della Camera di Commercio nei casi in cui l'appaltatore venga meno ai patti contrattuali o trasgredisca alla normativa vigente;
- c) l'obbligo di recedere da parte della Camera di Commercio in qualsiasi tempo dal contratto laddove le convenzioni Consip o Aria siano migliorative dei termini contrattuali e l'appaltatore non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche per le prestazioni ancora da effettuare.

Art. 18 Contabilità semplificata e verifica di conformità

1. La regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito visto di conformità elettronico posto nel sistema informatico di gestione del ciclo passivo della Camera di Commercio dal RUP o dal responsabile dell'esecuzione del contratto, ovvero dal dirigente destinatario della fornitura e del servizio.
2. Il RUP o il responsabile dell'esecuzione del contratto, ovvero il dirigente sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.
3. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
4. In via eccezionale, il dirigente competente, o su motivata proposta del RUP ovvero del responsabile dell'esecuzione del contratto, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.
5. Le forniture rifiutate in fase di verifica della conformità sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.
6. La ritenuta dello 0,50% prevista ai sensi dell'art.30 c. 5 bis viene trattenuta a garanzia dei lavori in fase di pagamento dei SAL (stato avanzamento lavori) e viene svincolata in sede di liquidazione finale dell'opera a seguito di certificato di regolare esecuzione e di DURC. La ritenuta dello 0,50% non viene trattenuta in caso di forniture e servizi che si risolvono in un unico adempimento o che si riferiscono a prestazioni intermedie di contratti di durata.
7. Il pagamento delle fatture elettroniche è subordinato alla verifica del DURC dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione entro 15 giorni. In caso di inadempimento la Camera di commercio provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'articolo 30 del Codice.



8. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.
9. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di verifica di conformità o di regolare esecuzione e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet nella sezione amministrazione trasparente della Camera di Commercio di Bergamo.